



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 4 giugno 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 31 maggio 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 313

Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Ivan Simeone, Avv. Salvatore Cerbone e Avv. Nicola Di Ronza

Proc.10648/49 pfi20-21/MDL/vdb del 6.04.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

La società A.S.D. Polisportiva Arpaise, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 1 e 2 del vigente C.G.S., per la violazione addebitate al proprio Presidente Pro-Tempore e Dirigente accompagnatore sig. Riccardo Pulcinaro (gara Polisportiva Arpaise / Virtus Benevento dell'8.2.2020 – 2ª categoria), al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Domenico Pignatiello (gara Polisportiva Arpaise/Sporting Venticano del 26.01.2020 – 2ª categoria) ed al calciatore sig. Pierpaolo Martone (gare: Polisportiva Arpaise/Virtus Benevento dell'8.2.2020; Polisportiva Arpaise/Sporting Venticano del 26.01.2020).

La società A.S.D. Polisportiva Arpaise sebbene regolarmente convocata innanzi a questo T.F.T. per l'odierna seduta, a mezzo posta certificata e raccomandata postale, non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. Polisportiva Arpaise la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) 2 (due) in classifica per la stagione sportiva 2021/2022 ed € 600,00 di ammenda.

Dal C.U. n. 48 del 3/12/2020 C.R. Campania, la società A.S.D. Polisportiva Arpaise risulta cessata di cui all'allegato elenco dell'anzidetto C.U.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

non luogo a procedere, risultando la società deferita cessata come da C.U. n. 48 del 3/12/2020 C.R. Campania. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 31.05.2021

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

FASC. 314

Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Ivan Simeone, Avv. Salvatore Cerbone e Avv. Nicola Di Ronza

Proc.10808/90 pfi20-21/MDL/ps del 12.04.2021.

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

La società A.S.D. S.Giorgio Del Sannio 1965, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 1 e 2 del vigente C.G.S., per la violazione addebitate al proprio Presidente Pro-Tempore e Dirigente Accompagnatore sig. Gianluca Boniello (gara: S. Giorgio del Sannio / Turtoro del 3.11.2019 – Allievi Under 17 gir. B Benevento), e al calciatore sig. Nunzio Pacchiano (gara: S. Giorgio del Sannio / Turtoro del 3.11.2019 – Allievi Under 17 gir. B Benevento).

La società A.S.D. S. Giorgio Del Sannio 1965 sebbene regolarmente convocata innanzi a questo T.F.T. per l'odierna seduta, a mezzo posta certificata e raccomandata postale, ha fatto pervenire richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 127 CGS, in data 28 maggio u.s.

All'udienza odierna il difensore munito delle procure speciali chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per la società A.S.D. S. Giorgio Del Sannio 1965, la sanzione di euro duecentocinquanta,00 (250,00) di ammenda e punti Uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra); La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento di ritenere responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte la società A.S.D. S.GIORGIO DEL SANNIO 1965 e di applicare alla stessa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed € 250,00 di ammenda (s.b. penalizzazione di punti 1 ed ammenda di euro 350,00).

Così deciso in Napoli, in data 31.05.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 315

Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Ivan Simeone, Avv. Salvatore Cerbone e Avv. Nicola Di Ronza

Proc.10861/112 pfi20-21/MDL/sds del 13.04.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

La società F.C.D. Battipagliese 1929, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 1 e 2 del vigente C.G.S., per la violazione addebitate al proprio Presidente Pro-Tempore Sig. Pumpo Mario e al Dirigente Accompagnatore Sig. De Concilio Domenico.

La società F.C.D. Battipagliese 1929 sebbene regolarmente convocata innanzi a questo T.F.T. per l'odierna seduta, a mezzo posta certificata e raccomandata postale, non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società F.C.D. Battipagliese 1929 la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) 1 (uno) in classifica per la stagione sportiva 2021/2022 ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte alla società F.C.D. Battipagliese 1929 e di applicare alla stessa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica per la stagione sportiva 2021/2022 (per le sole partite di Campionato) ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 31.05.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 316

Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Ivan Simeone, Avv. Salvatore Cerbone e Avv. Nicola Di Ronza

Proc.11225/377 pfi20-21/MDL/ag del 22.04.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

Sig. Salvatore Davide, all'epoca dei fatti calciatore della società Sant'Agnello Promotion, per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 28, comma 1, del C.G.S. in quanto, in occasione della gara Picciola / Sant Agnello Promotion, ha espresso la seguente frase discriminatoria e razzista "negro di merda" nei confronti del calciatore di colore DAMPHA Musa.

Il calciatore sig. Salvatore Davide sebbene regolarmente convocato innanzi a questo T.F.T. per l'odierna seduta, a mezzo posta certificata e raccomandata postale, non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Salvatore Davide 6 (sei) giornate di squalifica.

Il T.F.T. ritiene che il deferimento sia fondato e che le ragioni della P.F. vanno condivise.

La P.F., infatti, ha posto in essere un supplemento istruttorio diretto ad individuare con esattezza l'autore delle frasi discriminatorie. All'esito di tale supplemento risultava che il calciatore Salvatore Davide (nell'audizione del 5/01/2021) veniva riconosciuto dal DAMPHA Musa, come colui che le aveva proferite, nel corso dell'incontro tenutosi in data 10/02/2020.

Nessun dubbio può aversi sulla attendibilità del calciatore DAMPHA Musa che nell'immediatezza dei fatti, aveva denunciato l'attacco discriminatorio riportato, poi, da diverse testate giornalistiche. L'attendibilità del calciatore offeso, inoltre, è confermata dall'aver consentito di ritenere estraneo ai fatti altro calciatore (Davide Masturzo - cfr. CU n. 18/TFT del 23/10/2020) erroneamente ritenuto colpevole nella prima fase di indagine da parte della P.F.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte al calciatore Salvatore Davide e di applicare allo stesso sei (6=sei) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 31.05.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 4 giugno 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**